



ASSOCIAZIONE
COMMERCIALISTI DI
VICENZA



Anno 2018

N.RF094

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	NUOVI CHIARIMENTI DEL MISE PER L'IPERAMMORTAMENTO
RIFERIMENTI	ART. 1, COMMI 9-11, DELLA LEGGE N. 232/2016; CIRCOLARE 23 MAGGIO 2018, N. 177355
CIRCOLARE DEL	25/05/2018

***Sintesi:** il Mise ha recentemente fornito chiarimenti in relazione all'iperammortamento in relazione ad aspetti prevalentemente tecnici che devono possedere i beni per poter accedere all'agevolazione.*

I chiarimenti riguardano i requisiti dell'interconnessione e dell'integrazione automatizzata, oltre all'applicazione del beneficio a particolari tipologie di beni strumentali materiali, tra cui:

- impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi
- macchine di sterilizzazione impiegate nel settore sanitario
- sistemi di illuminazione e dei distributori automatici (c.d. vending machine)

Il Mise fornisce inoltre ulteriori indicazioni per qualificare i concetti di guida automatica/semiautomatica e per qualificare le fattispecie riconducibili ai "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità".

Come noto, l'art. 1 c. 9 L. 232/2016 ha introdotto l'agevolazione cd. "iperammortamento" che consiste nella possibilità (analoga al cd. "super ammortamento") di aumentare il costo di acquisizione:

- a) del 150%:** nel caso di investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale (cd. "Industria 4.0") inclusi nell'All. A della citata legge
- b) del 40%:** in caso di investimenti in beni immateriali strumentali ricompresi nell'All. B della legge
 - che risultino connessi ai beni materiali strumentali di cui al punto precedente
 - a condizione che l'impresa fruisca dell'iperammortamento del 150%.

La Circ. MISE 23/05/2018 ha fornito ulteriori chiarimenti su questioni di natura prevalentemente tecnica.

GUIDA AUTOMATICA/SEMI AUTOMATICA DI MACCHINE/STRUMENTI DI CARICO -CARICO

In relazione alla categoria di beni di cui al **punto 11) del 1° gruppo del citato Allegato A:**

*"macchine, anche motrici e operatrici, **strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico**, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici)"*

il MISE fornisce chiarimenti in relazione alla **guida automatica e semiautomatica** richiesta in alcuni precedenti documenti di prassi:

SOLO PER MACCHINE MOBILI	la guida automatica/semiautomatica si deve intendere necessaria solo per i beni qualificabili come "macchine mobili" .	
	ESEMPI	
	Requisito NECESSARIO	Requisito NON NECESSARIO
	trattori agricoli; pale gommate; dumpers; carrelli utilizzati in ambito portuale.	Gru a torre; carriponte
NO OMOLOGAZIONE CIRCOLAZ. SU STRADA	l'eventuale omologazione delle "macchine mobili" per la circolazione stradale non assume rilievo agli effetti dell'iperammortamento	
GUIDA AUTOMATICA	si ha nelle macchine senza operatore a bordo e si riscontra, di fatto, solo con riguardo agli AGV (Automatic Guide Vehicle)	
GUIDA SEMIAUTOMATICA	è presente nelle macchine dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: sterzata, velocità, arresto.	

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

VENDING MACHINE

Secondo il MISE i "Distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande" (cd. **vending machine**)

- in generale rientrano nel **punto 12** dell'All. A: magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica
- risultando, dunque, **potenzialmente agevolabili** in qualsiasi settore di attività; tuttavia solo quelli di nuova generazione presentano caratteristiche tecnologiche tali da soddisfare i requisiti richiesti.

REQUISITI OGGETTIVI DI APPLICABILITA' DEL REGIME AGEVOLATIVO

- **requisito dell'interconnessione:** i distributori automatici devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera **bidirezionale**:
 - in **ingresso**: ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio: la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina; la variazione del listino prezzi dei prodotti; ecc.
 - in **uscita**: comunicando informazioni quali, ad esempio: lo stato dei componenti della macchina; contabilità e quantità dei prodotti; altre informazioni di natura logistica e diagnostica
- secondo il MISE è inoltre necessario che soddisfino gli **standard di compliance fiscale** (attuali e futuri) previsti dalle disposizioni regolamentari (provvedimenti attuativi dell'art. 2 co. 2 e 4 del D.lgs. n. 127/15 – v. **RF flash 004/2018**).

Esempio

Tabaccheria acquista una vending machine evoluta di bevande/gadget:

- **programmabile tramite apposita app** (con Internet o telefonia mobile) che permette di aggiornare il prezzo dei prodotti, di conoscere in ogni momento la quantità di bevande, di fornire una stima della durata residua delle stesse in ragione dell'utilizzo medio mensile precedente, ecc
- abilitata alla memorizzazione elettronica dei corrispettivi che procede a trasmettere telematicamente all'Agenzia Entrate (si ricorda che si ritiene non obbligatoria per l'erogazione di sole sigarette).

L'impresa potrà iperammortizzare il distributore.

SILOS DOTATI DI ATTREZZATURA SENSORISTICA

Come noto, i **beni immobili** sono **esclusi** dall'ambito di applicazione dell'iperammortamento.

A tal fine il MISE fornisce chiarimenti per quanto attiene i **silos di stoccaggio** di nuova concezione, dotati di **attrezzature sensoristiche**.

Attrezzatura sensoristica dei silos: sonde di temperatura e di umidità e sistemi di ventilazione e raffrescamento in grado di attribuire al silos

- **oltre** alla semplice funzione di **immagazzinamento**
- anche quella del **controllo termo-igrometrico** attivo delle materie prime/prodotti immagazzinati.

Corretta individuazione degli investimenti in "fabbricati e costruzioni" (non agevolati):

- assumono **rilevanza i criteri applicabili in sede catastale** per la procedura di attribuzione, mediante stima diretta, della rendita degli immobili a destinazione speciale (cat. D ed E)
- la dotazione di attrezzature sensoristiche, nonché dei sistemi di ventilazione o di altri congegni e componenti impiantistiche, **non può modificare la natura immobiliare dell'investimento**.

N.B.: il riferimento è alla disciplina dei **cd. "imbullonati"** (in passato considerati parte integrante dell'edificio e che, dal 2016, sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale), rimanendo in linea con i chiarimenti della CM 4/2017 che, in relazione ad un impianto eolico, aveva ritenuto:

- non riferita all'immobile i rotori e le navicelle (in quanto avente specifiche funzioni nell'ambito di un processo produttivo senza conferire l'immobile una utilità apprezzabile)
- rientrandovi il solo affusto della pala eolica.

In sostanza, tali attrezzature sensoristiche/altre componenti impiantistiche rientreranno nell'ambito dell'iperammortamento qualora:

- **si qualificano come "imbullonati"**: dovendo essere qualificati nell'ambito del 2° gruppo dell'All. A, tra gli *"Altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica"*
- risultino comunque **agevolmente rimovibili** (dunque non rientrano neppure tra gli "imbullonati").

SILOS CHE NON SONO CONSIDERATI COSTRUZIONI E QUINDI AGEVOLATI

Silos (o qualunque altro genere di contenitori) permanentemente infisso al suolo che:

- costituiscono **elementi integranti della linea produttiva**
- attraverso la quale **si realizzano i diversi processi di lavorazione**

Esempi: silos presenti negli impianti di miscelazione; gli atomizzatori tipici dell'industria ceramica; ecc.

MACCHINE DI LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI

In relazione alle **macchine per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione** dei **dispositivi medici**, utilizzate da parte delle imprese operanti nel settore sanitario il Mise ha chiarito che:

- l'iperammortamento è applicabile alle imprese di ogni settore economico, ivi incluse quelle operanti nell'ambito dei servizi sanitari
- le macchine in questione, assolvendo alla funzione di riutilizzo di attrezzature, utensili e altri beni strumentali, possano essere assimilabili alle "macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)" indicate al **punto elenco 7 del primo gruppo dell'allegato A e quindi agevolabili**.

SISTEMI PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ

Tra i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, sono presenti:

"i componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" (2° gruppo p.to 8 dell'All. A).

Al riguardo il Mise ha fornito i seguenti chiarimenti.

Tipologia di sistema	Caratteristiche	Iperam.
Sistemi di gestione dell'energia reattiva	<ul style="list-style-type: none">▪ sistemi a servizio delle macchine elettriche del processo produttivo, basati sulla combinazione di sensori per la misurazione istantanea dei parametri di rete (tensione, intensità di corrente, potenza ecc)▪ sistemi di controllo ed elaborazione e simulazione (microprocessori e software), in grado di gestire l'energia fasando opportunamente la potenza attiva e quella passiva, in maniera tale da ottimizzare l'energia direttamente usufruibile dalle macchine (potenza attiva) e limitare eventuali sovraccarichi di tensione o dissipazioni energetiche (dovuti alla potenza passiva).	SI
Sistemi di accumulo dell'energia elettrica	<ul style="list-style-type: none">▪ sistemi ancillari agli impianti di produzione dell'energia, la cui funzione precipua è quella di accumulare l'energia nel momento in cui la produzione supera i consumi e di erogarla nel caso contrario, operando in un'ottica di continuità della fornitura energetica nonché di massimizzazione dell'autoproduzione▪ la funzione principale di tali sistemi non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell'energia da parte delle macchine del ciclo produttivo, bensì, più esattamente, quella di costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento	NO

Sistemi di gestione e monitoraggio dei consumi per la produzione dell'aria compressa	Tali sistemi rappresentano delle soluzioni che interagiscono a livello di macchine, basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione in grado di gestire i diversi componenti dell'impianto e di adeguare alla reale necessità delle macchine produttive la generazione di aria compressa, con conseguente riduzione dei consumi energetici	SI (*)
Sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione	Tali sistemi, sono funzionali in senso ampio al risparmio dell'energia elettrica.	NO

(*) l'agevolazione non riguarda i compressori (che fruiscono del solo superammortamento al 40%).

IMPIANTI TECNICI DI SERVIZIO AGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Gli **impianti tecnici di servizio** corrispondono

- a quegli impianti **di per sé non produttivi**
- ma che risultano **strettamente necessari al funzionamento della macchina/impianto** oggetto di agevolazione.

Esempio: impianti di alimentazione di vettori energetici primari e secondari, energia elettrica, gas, aria compressa.

Per tale tipologia di impianti il Mise ha fornito i seguenti chiarimenti.

IMPIANTI A USO ESCLUSIVO DELLA MACCHINA	In determinati casi gli elementi impiantistici di servizio indispensabili di nuova realizzazione sono a esclusivo uso della macchina o dell'impianto asserviti, consentendo, in concreto una corretta e precisa individuazione e determinazione dei costi sostenuti per essi.
INTEGRAZIONE O SOSTITUZIONI DI ALCUNE COMPONENTI	L'inserimento in produzione di una nuova macchina o di un nuovo impianto o porzione di impianto potrebbe comportare un maggior fabbisogno che le infrastrutture impiantistiche di servizio già esistenti nel sito produttivo non sono in grado di soddisfare, rendendo necessaria un'integrazione o (più frequentemente) una sostituzione di alcune componenti impiantistiche. In queste ipotesi l'iperammortamento spetta solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili
IMPIANTI TECNICI DI SERVIZIO ALL'EDIFICIO (illuminazione, distribuzione energia elettrica, ecc.)	<p>Questi impianti non godono dell'iperammortamento. A meno che tali impianti, nel contesto di specifici processi produttivi, non si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti di illuminazione utilizzati nelle serre per agevolare la crescita delle piante indoor, - impianti di climatizzazione nei processi di essiccazione e stagionatura dei prodotti, - impianti di microfiltrazione dell'aria nelle camere bianche, - impianti di compressione nel caso di ricarica di bombole di aria compressa

ATTREZZATURE/UTENSILI QUALI DOTAZIONE ORDINARIA DEL BENE


Tra le **attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria** del bene agevolabile figurano:

- i **stampi dotati di sensoristica intelligente** e di dispositivi mobili (utilizzati, ad esempio, nel settore della ceramica)
- per i quali è stata chiesta la diretta classificazione nel 1° gruppo p.to 9 dell'All. A e cioè la loro riconducibilità alla voce "macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici".

Al riguardo, il Mise:

- ⇒ nel chiarire preliminarmente che gli **stampi**, ancorché dotati di componenti addizionali per movimentazioni e di ulteriori dispositivi di sensorizzazione della cavità dello stampo **non rientrano, comunque, nella definizione di “macchina”** ai sensi della Dir. 42/2006/CE (in quanto privi di un’applicazione ben determinata”, caratteristica necessaria ai fini della classificazione come “macchina” ai sensi della direttiva)
- ⇒ conclude che:
 - in generale: **non** possono essere **autonomamente agevolati**;
 - in deroga: risultano agevolate nella misura in cui costituiscano **“normale dotazione” del bene principale**,

A tal fine il Mise richiama la RM 152/2017 dell’Agenzia, che aveva sinteticamente chiarito quanto segue:



REQUISITI DI “INTERCONNESSIONE” E “INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA”

Come noto per la fruizione dell’iperammortamento è necessario che il bene rispetti il requisito della c.d. “interconnessione”.

Con riferimento ai beni appartenenti al **1° gruppo dell’Al. A** (“Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”) il Mise ha precisato che:

- il requisito dell’interconnessione viene ulteriormente a specificarsi
- con il requisito della “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.

Tale requisito può essere soddisfatto secondo tre modalità:

1. con il **sistema logistico** della fabbrica, a sua volta declinata in due sub opzioni, integrazione fisica e integrazione informativa;
2. con la **rete di fornitura**;
3. con **altre macchine del ciclo produttivo**.

INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA	
Sistema	Esempi di integrazione
sistema logistico della fabbrica	sistemi di movimentazione tracciabilità dei prodotti/lotti